



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 36 DEL 11-03-2022

Oggetto: HEPV 14 srl - Impianto 147 - PAUR SQ7H690 - realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 4,9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che

- con nota del 21/01/2020, in atti al prot. n. 2070 del 22/01/2020, la società HEPV14 SRL (Via Alto Adige 160/A, hepv14srl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un *“Impianto Fotovoltaico di potenza pari a 4.9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi nel foglio di mappa 41;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 4343 del 11/02/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota in atti al prot. n. 14382 del 05/06/2020 il proponente chiedeva una proroga di 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste dagli Enti interessati;
- successivamente, con nota in atti al prot. n. 18212 del 10/07/2020, il proponente chiedeva un'ulteriore proroga di trenta giorni per dare riscontro alle richieste degli Enti interessati.
- da ultimo con nota in atti al prot. n. 21272 del 10/08/2020 il proponente dava riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati.
- Con nota, prot. n. 21766 del 18/08/2020, questo Servizio convocava la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione
- Nell'ambito della Conferenza di Servizi, come desumibile dalla nota prot. n. 28860 del 28/10/2020, sono pervenuti i pareri degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o l'Autorità di Bacino della Regione Puglia, con nota prot. n. 7597 del 19/04/2020, ha avanzato richiesta di documentazione integrativa a cui il proponente ha dato riscontro;
 - o il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 45251 del 08/08/2020, successivamente confermato con nota prot. n. 11702 del 02/03/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
 - o ARPA DAP Brindisi, con nota prot. n. 54150 del 04/09/2020, esprime parere negativo in ragione del fatto che permangono le criticità già evidenziate anche a seguito di quanto riscontrato dalla società proponente;
 - o il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 3052 del 20/03/2020, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;
 - o il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con note prot. n. 7168 del 02/10/2020, rappresenta che gli interventi in questione comportano pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastano con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati; ritiene, quindi, che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR;
 - o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 18366 del 07/10/2020, esprime parere non favorevole per le ragioni paesaggistiche ivi riportate;
 - o il Comune di Brindisi:
 - il settore Ambiente, con nota prot. n. 34031 del 10/04/2020, comunica il parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale all'intervento proposto;
 - la sezione Urbanistica, con nota in atti al prot. n. 27907 del 20/10/2020, rappresenta che l'intervento prevede una rilevante sottrazione di suolo all'attività agricola destinandolo ad un uso produttivo-industriale e significa che le NTA del PRG vigente ammettono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura, inoltre, rappresenta che un ulteriore consumo di suolo comporterebbe una rilevante

trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;

- il Servizio Energie della Regione Puglia, con nota in atti al prot. n. 8089 del 16/03/2020 e nota prot. n. 6722 del 29/09/2020, rappresenta di non avere alcuna competenza nel procedimento avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale e riporta alcune considerazioni di carattere procedimentale;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35524 del 28/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 401 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di “*impianto agrovoltaiico di potenza pari a 4,9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi*”, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - ARPA Puglia Dap di Brindisi - nota prot. n 1643 del 12/01/2021;
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 6572 del 18/01/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 0634 del 21/01/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia - nota prot. n. 1751 del 03/02/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 5931 del 04/02/2021
 - FSE – nota prot. n. 100 del 05/02/2021;
 - Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
 - Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 401 del 07/01/2021;
 - RFI – nota prot. n. .226 del 18/01/2021;
 - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 2013 del 21/01/2021;
 - Sezione Urbanistica della Regione Puglia – nota prot. n. 2097 del 24/02/2021;
 - Comando della Marina Militare- nota prot. n. 6720 del 26/02/2021;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2581 del 02/03/2021;
- con nota prot. n. 10799 del 02/04/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all’albo pretorio l’avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto con richiesta di evidenza dell’avvenuta pubblicazione
- a seguito della richiesta di sospensione dei termini del procedimento da parte del proponente, pervenuta con nota in atti al prot. n. 13227 del 22/04/2021, questo Servizio con nota prot. n. 14365 del 30/04/2021 ha disposto la sospensione del procedimento;
- con nota in atti al prot. n. 34045 del 25/10/2021 il proponente ha chiesto la riattivazione del procedimento in parola
- con nota prot. n. 41493 del 23/12/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 0040013 - Uscita - 10/12/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-*

60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere **il proprio parere definitivo** restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;

3. la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:

- assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,
 - trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il proponente, con nota in atti al prot. n 40856 del 20/12/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati.
- questo Servizio, con nota prot. n. 41493 del 23/12/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
- Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 6572 del 18/01/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 5931 del 04/02/2021
 - FSE – nota prot. n. 100 del 05/02/2021;
 - Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
 - Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 401 del 07/01/2021;
 - RFI – nota prot. n. .226 del 18/01/2021;
 - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 2013 del 21/01/2021;
 - Sezione Urbanistica della Regione Puglia – nota prot. n. 2097 del 24/02/2021;
 - Comando della Marina Militare- nota prot. n. 6720 del 26/02/2021;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 66 del 03/01/2022;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 569 del 10/01/2022;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 1179 del 13/01/2022
 - ARPA – nota prot. n. 2309 del 13/01/2022;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 409 del 12/01/2022;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 335 del 13/01/2022;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 235 del 13/01/2022
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 0002154 - Uscita - 24/01/2022, la Conferenza di Servizi:
- ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di

assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.

- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Soprintendenza Archeologia Belle Artie e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 3843 del 07/02/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 4976 del 15/02/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile mediante la tecnologia fotovoltaica; da localizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), alla località *“Masseria Marmorelle”* in un'area agricola distinta al catasto terreni al foglio n. 41, p.lle 238-239-240-241-242-243-244-245-250-251-252-253-254-255-256-257-258-131 il tutto per un'estensione totale di 70.280 mq;
 - il progetto prevede anche la connessione alla rete elettrica di media tensione di ENEL Distribuzione; per l'allaccio dell'impianto alla rete Enel è necessario realizzare una linea elettrica interrata/aerea fino alla nuova CP Marmorelle Brindisi;
 - la zona in cui ricade l'impianto in oggetto è tipizzata, secondo le previsioni del P.P.T.R. e del PRG, come Zona E *“zone destinate ad agricoltura, forestazione, pascolo e allevamento”*;
 - il perimetro dell'impianto sarà interessato dalla piantumazione di un moderno Oliveto (800 piante);
 - dalla relazione agronomica si evince che il suolo verrà a trovarsi in una situazione di riposo colturale assimilabile alla pratica agronomica del *“maggese vestito”*;
 - si prevede la realizzazione di un prato permanente polifita di leguminose, seminando essenze di erba medica, Sulla, Trifoglio; sarà attuato un progetto integrato con realizzazione di erbai permanenti, che consentiranno l'allevamento di ovini da carne, all'interno delle recinzioni, in rotazione poliennale con piante officinali; la coltivazione di oliveti intensivi sulle fasce perimetrali e nelle aree libere esterne alle recinzioni; l'allevamento di api stanziali (si prevedono n. 3 arnie) per incrementare la sostenibilità ambientale
 - le superfici oggetto di coltivazione non sono irrigue e pertanto si prevede una tecnica di coltivazione in *“asciutto”*, cioè tenendo conto solo dell'apporto idrico dovuto alle precipitazioni meteoriche;

- il pascolo consentirebbe una *naturale ed efficiente manutenzione* dell'area con una forte valorizzazione economica delle biomasse di foraggio prodotte senza che ci sia bisogno di lavorazioni meccaniche per la raccolta del foraggio;
- nell'area di progetto è possibile un carico complessivo annuo di animali di razza ovina al pascolo pari a n. 15 pecore da carne;
- una volta costituito il gregge (n. 18 capi adulti) il proponente intende siglare un accordo di produzione/gestione con un allevatore presente in zona; tale condizione consentirebbe di ovviare alle non poche criticità di gestione dovute agli allevamenti zootecnici ovini, legate sia agli aspetti produttivi che sanitari; nell'accordo con l'allevatore/pastore va definito principalmente il cronoprogramma e le modalità dell'attività di pascolo nel parco fotovoltaico; dall'analisi dei costi medi di gestione di una attività zootecnica di ovini si evince come un accordo vantaggioso per la gestione del pascolo nel parco fotovoltaico per il proponente si configurerebbe con il solo conferimento del capitale iniziale (costo di acquisto del bestiame), la realizzazione di un riparo (con abbeveratoio) ecocompatibile per gli animali ed il riconoscimento delle spese per il trasporto degli animali dall'ovile al parco fotovoltaico e viceversa;
- all'allevatore rimarrebbero in carico le spese di gestione ordinaria (veterinario, salari, stipendi, quote varie, spese di alimentazione integrativa, spese varie, ecc) e straordinaria a fronte di un Utile Lordo di Stalla congruo (vendita agnelli, rimonta interna ecc);
- dopo circa venti anni, la coltivazione a prato sarà sostituita con piante officinali quali lavanda, lavandino e rosmarino;
- l'impianto arboreo necessiterà di interventi, quali concimazione, rimozione di erbe infestanti, e una buona irrigazione di soccorso, eseguita con il carro botte;
- anche in relazione all'apicoltura non avendo a disposizione attrezzature e locali, ci si avvarrà della prestazione di contoterzisti;
- Tutti i costi di investimento e di esercizio relative alle attività agricole previste in progetto, sono state definite e stimate sia nella Relazione Agronomica che nel computo metrico Estimativo allegato all'istanza di AU.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta** mentre quelli in **verde** riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di potere del proponente).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 2309 del 13/01/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 335 del 13/01/2022 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito della "Campagna brindisina";
 - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, (peraltro funzionalmente e gestionalmente sconnesso alle nuove pratiche di tipo agricole), posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale - per quanto mitigato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (siepe di specie autoctona) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale, - contrasta con i caratteri identitari del paesaggio e contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina;
 - con riferimento alle componenti *idrogeomorfologiche*, si rileva che il campo fotovoltaico posto a nord e la cabina primaria "CP Marmorelle" sono situati in prossimità del "*Canale Apani*". Detto impianto fotovoltaico, in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe al canale. La distanza dell'impianto fotovoltaico, così come rilevata in atti, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale-fluviale del campo fotovoltaico e della "CP Marmorelle";
 - con riferimento alle componenti *ecosistemiche ed ambientali* ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
 - l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
 - con riferimento alle componenti *visivo percettive*, si rappresenta che i campi fotovoltaici, con i relativi cabinati prefabbricati, la "CP Marmorelle" ed i tralicci del cavo aereo che portandosi in direzione nord attraversano il paesaggio agrario per circa 800 m alterano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
 - L'intervento di mitigazione proposto, con la recinzione in rete metallica prefabbricata rivestita con siepe in essenze autoctone, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto costituisce di fatto un elemento di notevole impatto che altera le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale della campagna brindisina. Detta soluzione, inoltre, non ne limita la vista dal rilevato della linea ferroviaria Bari-Brindisi e, attesa l'altezza del punto dell'osservatore, consente di avere una visuale generale ad ampio raggio ed in movimento su tutta l'area di intervento;
 - Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavodotto aereo, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.;
 - si ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR.
- La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** – con nota prot. n. 1179 del 13/01/2022 esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, questo Ufficio ritiene di non poter escludere potenziali impatti negativi su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico connessi alla realizzazione dell'impianto in esame e delle relative opere di connessione, nonché delle opere di compensazione;
 - le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti** del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2);

- Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione di estensione superiore a 7 ettari, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole;
- il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza. Si segnala in proposito la presenza di due impianti di dimensioni molto consistenti, ognuno di superficie paragonabile alla superficie complessiva dell'impianto di progetto, ubicati a nord dello stesso, nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, di dimensioni minori;
- la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
- la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio;
- l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;
- relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato *Carta della visibilità* denuncia la parziale visibilità dell'impianto solo nel raggio di circa 1 km, ma tale indagine non è supportata da sezioni planoaltimetriche che consentano di verificare tale circostanza valutando anche l'andamento orografico, la presenza di vegetazione e di altri elementi paesaggistiche da punti di osservazione ritenuti di rilievo;
- le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
- la visibilità dell'impianto da Masseria Marmorelli e dall'area archeologica tutelata Marmorelli, situati a distanza molto ravvicinata, che causa la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante la stessa;
- si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dal tracciato ferroviario che corre in prossimità del lotto di progetto, a nord-est dello stesso. Si tratta di un punto di vista particolare, determinato dalla particolare combinazione che si determina tra la considerevole altezza alla quale si attesta (pari a circa il doppio dell'altezza 1,60 mt utilizzata in analisi) e la distanza ravvicinata al sito di impianto (trattasi di 100 metri dalla linea ferroviaria al lato sud dei lotti di intervento): si capisce bene come un punto di osservazione da una tale distanza e una tale altezza comporterebbe una visuale estesa e aperta su tutta l'area di intervento, che consentirebbe pertanto di cogliere tutta l'estensione planimetrica dell'impianto di progetto e delle schermature che lo circondano. Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi sia lavorativi che turistici;
- il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisce a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;
- la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisce a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturali che connotano il territorio;
- particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti;
- tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscamento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola,

interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;

- ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai tralicci del cavo aereo, che attraversano il paesaggio agrario per circa 800 mt, e dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- la CdS si è limitata asetticamente a registrare i pareri senza prendere in considerazione le lacune e le illegittimità dei pareri stessi, sia in relazione al rapporto tra fonti rinnovabili e tutela dell'ambiente, sia in relazione ai giudizi contrastanti e contraddittori che i singoli pareri dei diversi Enti intervenuti contengono;
- la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non soddisfa soltanto l'interesse economico del privato ma corrisponde all'attuazione dell'interesse di pubblica utilità alla tutela ambientale e paesaggistica;
- la Provincia di Brindisi non abbia deliberatamente tenuto in considerazione il diritto sopravvenuto e in particolare il Decreto Semplificazioni bis, poi convertito in legge, che ha accentuato la rilevanza pubblicistica degli impianti da fonti rinnovabili, imponendo una più attenta ponderazione degli interessi procedurali e ampliando ulteriormente il *favor* per tale tipologia impiantistica vocata, per definizione, ad evitare l'emissione di gas climalteranti e quindi ecosostenibile per definizione;
- i pareri della Sezione Paesaggio e della Soprintendenza risultano palesemente viziati ed illegittimi in essi vi è infatti il riferimento errato sia al consumo di suolo che alla tipologia di impianto fotovoltaico 'a terra', mentre il progetto presentato dalla società scrivente ha le caratteristiche precipue dell'impianto 'agrovoltaiico';
- il Tar Puglia Lecce, nella sentenza n. 248/2022, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Soprintendenza), le quali ***“hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto”*** (p.to 3 in diritto). ***“Per tali ragioni”***, prosegue il Tar, ***“è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti”*** (p.to 4 in diritto);
- La pronuncia del Tar Puglia Lecce impone all'Amministrazione provinciale quantomeno un supplemento di istruttoria e senz'altro una diversa valutazione dei pareri negativi resi, in questo procedimento, dagli Enti, i quali si appalesano superabili *de plano*, in quanto inconferenti e illegittimi;
- la Società scrivente ha sempre propugnato, all'interno del presente procedimento, le diverse e fondate ragioni dell'agrovoltaiico, sottolineando, con le proprie note e integrazioni, la differenza sostanziale del progetto proposto rispetto al modello di fotovoltaico disciplinato nel PPTR. E in effetti si è trattato di evidenziare come tale nuova progettazione degli impianti consentisse, da un lato, una utilizzazione contestuale del suolo per le esigenze agricole, e, dall'altro lato, proprio in ragione e in virtù dell'ombreggiamento determinato dai nuovi pannelli ad inseguimento solare, la possibilità per i terreni di rigenerarsi, inibendo così i processi di desertificazione;

- il provvedimento finale tenga conto, nella sua motivazione, delle novità legislative prima introdotte dal D.L.n. 77/2021 e poi confermate dalla L. di conversione n. 108/2021, con le quali, data l'importanza, si è giunti a modificare lo stesso Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da codesta Provincia la quale persiste, erroneamente, nell'incongruo richiamo all'art 11 delle Preleggi, *“per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr.*
- *Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr. 83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr. 3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154).*3.2. *A tale regola, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui - come accade nella presente fattispecie - lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale”. Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata ribadita altresì dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339 e, in ultimissimo, da Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187;*
- il nuovo Decreto Semplificazioni ha rimarcato **la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- sempre in tema di *ius superveniens*, come i pareri sfavorevoli resi dagli Enti interessati (e in particolare quelli della Sezione Paesaggio, della Soprintendenza e di Arpa Puglia), oltre che essere riconsiderati alla luce della nuova normativa di rango primario, dovrebbero oggi superare il precipuo test di conformità alla Costituzione;
- sia il PNRR che la L. 108/2021 enfatizzano il ruolo degli impianti agrovoltaici quale sistemi integrati energia-agricoltura per implementare le politiche ambientali virtuose, indirizzate a realizzare gli obiettivi della neutralità climatica di derivazione europea e comunitaria.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna

Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- non appare esserci una sostanziale differenza tra la proposta di impianto fotovoltaico e quella successivamente avanzata di impianto agrovoltaico che, come si rileva dalle relazioni di progetto possono essere così sintetizzate:
 - proposta di impianto fotovoltaico
 - la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da un punto di vista agro-pedologico può definirsi migliorativa delle caratteristiche pedologiche dell'area interessata, il suolo verrà a trovarsi in una situazione di riposo colturale assimilabile alla pratica agronomica del "maggese vestito" a totale vantaggio della fertilità futura;
 - un oculato utilizzo dell'inerbimento controllato, seminando essenze di leguminose quali trifoglio e veccia, o erbai misti, che verranno costantemente trinciate e lasciate al suolo, produrrà un effetto migliorativo ad opera degli azoto fissatori simbiotici e un'importante incremento di sostanza organica dovuto all'effetto pacciamante delle ripetute trinciature;
 - l'area in argomento sarà interamente recintata con paletti di sostegno e rete metallica in adiacenza della quale saranno piantate delle barriere a verde (siepi) con essenze autoctone a doppio filare;
 - proposta di impianto agro-voltaico
 - il progetto agro-fotovoltaico, intende valorizzare l'intera superficie disponibile con l'utilizzo di colture erbacee ed arboree, che s'inseriscano perfettamente nel contesto territoriale senza creare elementi di frattura. In particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne, in rotazione poliennale con piante officinali; nell'intento di accrescere la sostenibilità ambientale saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura; sulla fascia perimetrale sarà impiantato un oliveto resistente alla Xylella.
- la previsione di realizzare la pratica colturale del "maggese vestito" mediante l'inseminazione di un prato permanente polifita di leguminose, con essenze di Erba Medica, Sulla e Trifoglio da utilizzare per il pascolo ovino di tipo vagante e l'apicoltura, dalla relazione agronomica non si rileva come attività da svolgere in modo organico e connessa per costituirne unità d'insieme di una normale azienda agricola. L'attività agricola che si intende svolgere sembrerebbe orientata all'allevamento di ovini e api senza peraltro indicare in modo concreto gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole atteso peraltro che lo scopo sociale della Società proponente come si rileva dalla certificazione consultabile dall'archivio della CCIAA di Brindisi risulta "Sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica". Il piano di sviluppo aziendale con indicazione degli elementi economici di rilievo (valore degli investimenti, spese di esercizio, valore dei ricavi, ecc.) evidenziano la circostanza che la gran parte delle attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi incluso il pascolo (15 capi) e l'apicoltura (3 arnie)

per i quali il proponente prevede che l'attività zootecnica venga affidata ad allevatore professionale esterno a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”;
 - ”la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- ai sensi dell'art 65 comma 1-quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che *«L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»*

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;

- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 2154 del 24/01/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 3843 del 07/02/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 14 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza

di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., sembrano restare precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19/10/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico di potenza pari a 4,9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi”* presentato da HEPV 14 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 11/03/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 11/03/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993